

ALLEGATO

Chiarimenti in merito alle evidenze documentali richieste dal Regolamento certificazione e mantenimento della certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto ed.2 rev.1 del 10/2022.

Relativamente al § 2.3 punto 4) “Rintracciabilità ed identificazione prodotto” si precisa che:

- Le registrazioni richieste al punto 4) comprendono anche le informazioni di cui alla tabella 1 della EN 15347:2007^(*) in caso di rifiuto come materiale in ingresso e dalla tabella 1 della EN 15343:2007^(**) in caso di MPS. Le suddette informazioni devono essere riportate dalle aziende all'interno del documento “relazione tecnica” e durante l’audit vengono verificate (come previsto dal par. 2.7.1 del Regolamento) e riportate nella check list di verifica (paragrafi “controllo materiale in ingresso” e “valutazione del grado di rintracciabilità”). In particolare, nel caso di certificazione di MPS, vengono obbligatoriamente controllati anche i FIR e gli EER dai quali si ricavano la descrizione del rifiuto, compresa l’origine, e le altre informazioni pertinenti richieste dalla tabella 1 della norma EN 15343:2007.

Relativamente al § 2.3 punto 3) “Descrizione del processo produttivo” si precisa che:

- Le Prescrizioni sui controlli di processo riportate nel §2.3 punto 3) del Regolamento PSV comprendono l’effettuazione dei challenge test nel caso di applicazioni specifiche per le quali la legislazione o la normativa tecnica di riferimento lo prevedano.
Si specifica che, in caso di certificazione PSV-Food, al par. 2.6 del Regolamento PSV è prevista l’integrazione della relazione tecnica con:
“I risultati delle prove previste per la conformità al D.M. 21/3/73 e successivi aggiornamenti e al Regolamento (UE) N. 10/2011 oppure i risultati delle prove previste dalla dichiarazione di conformità del Regolamento (UE) n. 2022/1616.”
I challenge test sono esplicitamente richiamati dal Regolamento (UE) n. 2022/1616 (art. 32) e sono obbligatori, nel caso di prodotti dove è presente la barriera funzionale, per dimostrare l’assenza di migrazione di contaminanti dallo strato interno contenente plastica riciclata attraverso lo strato esterno fatto di materiale vergine che va a contatto con l’alimento.
Nel caso di prodotti contenenti plastica riciclata che va a diretto contatto con gli alimenti (senza barriera funzionale) ai fini della dichiarazione di conformità prevista dal Regolamento UE n. 2022/1616, vengono effettuate le prove di migrazione specifica e di migrazione globale come previsto dal Regolamento (UE) N. 10/2011 e successivi aggiornamenti e, per le sostanze soggette alla regolamentazione nazionale, dal D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

^(*)EN 15347:2007 “Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of plastics wastes”

^(**)EN 15343:2007 “Plastics – Recycled Plastics – Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content”